



# UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO

Provincia di Viterbo

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

### ORIGINALE

<b>N. 14</b> <b>Data 08/07/2017</b>	<b>CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI ANNI 1 PER USO AGRICOLO AD UTENTE SVOLGENTE ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE LOC. PANTANE SIG. CAPECCIA GIOVANNI</b>
--	--

L'anno **2017**, addì **otto** del mese di **luglio** alle ore **15:00**, nella Sala Consiliare della sede, in prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Consiglieri Universitari a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Presidente dell'Ente, si è riunito il Consiglio Universitario risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

<b>N°</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1	RADINI ATTILIO	SI	
2	DONATI FRANCESCO	SI	
3	CASTORI FLAVIA	SI	
4	FRANCHETTI SERAFINO		SI
5	STERPA EMILIO	SI	
6	CASTORI CLAUDIO	SI	
7	TRABALLONI CLAUDIO		SI

Presenti: 5    Assenti: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza IL PRESIDENTE Donati Francesco; partecipa alla seduta IL SEGRETARIO, Dott. Luigi Artebani.

**La seduta è PUBBLICA**

## IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

### Premesso che:

- L'Università Agraria di Vejano gestisce, in virtù degli artt. 1 e 2 della legge 04 agosto 1894, n. 397, i domini civici siti in comune di Vejano;
- Per effetto della liquidazione degli usi di pascolo semina e pascolo gravanti su terreni privati, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 mediante scorporo, l'Ente, in nome e per conto della comunità di Vejano, diveniva proprietaria di terreni aventi natura giuridica di demanio;
- Tra questi terreni vi è anche la tenuta denominata "Pantane" di ha 195.00.00 circa;
- Detta tenuta, presunto che all'epoca storica fosse catalogata di categoria b) ai sensi dell'art. 11 della legge 1927/1766 veniva fatta oggetto di ripartizione tra i capo famiglia in un primo tempo provvisoria triennale e successivamente novennio per novennio mediante l'adozione di vari atti del Commissario Prefettizio e più precisamente:
  1. Determinazione del Commissario Prefettizio n. 23 del 07/10/1932 approvata dalla G.P.A. con decisione del 26 ottobre 1932, n. 1845 (20085) con la quale fu stabilita una ripartizione provvisoria triennale di alcune zone di terreno a favore dei capo famiglia vejanesi;
  2. Determinazione del Commissario Prefettizio n. 14 del 13/08/1932 approvata dalla G.P.A. con decisione del 26 ottobre 1932, n. 1845 (20085) con la quale fu stabilito di dare alle ripartizioni del 1932-1933 la durata di anni nove per anni nove con l'obbligo di rilascio delle quote quando si darà al patrimonio terriero la sistemazione definitiva voluta dalla legge; Con lo stesso atto si approvava il regolamento delle concessioni in 12 articoli.
  3. Atto di ripartizione datato 15 gennaio 1933 reso esecutivo con visto Prefettizio 25 marzo 1933, n. 5141 registrato a Ronciglione (Vt) il 13 aprile 1933, n. 219.
  4. Atto di ripartizione della Tenuta Pantane del 6 aprile 1933 con visto prefettizio del novembre 1933, n. 23692;
  5. Atto n. 17 del 23 novembre 1933 relativo alla approvazione delle spese per la ripartizione terriera;
  6. Atto. 7 del 15 giugno 1935 relativo alla liquidazione delle spese peritali per la ripartizione delle **Pantane**;
- Il disciplinare approvato con il suddetto atto (Determinazione del Commissario Prefettizio n. 14 del 13/08/1932), permetteva un uso agricolo per i quotisti utenti ma, al contempo, prevedeva delle prescrizioni rigorose che assumevano mero significato di salvaguardia per l'Ente nei confronti dei terreni concessi come per esempio:
  1. Impossibilità di piantumare alberi da frutta e migliori in genere;
  2. Impossibilità di cedere la quota ricevuta in concessione se non dietro apposita autorizzazione dell'Ente;
  3. La concessione aveva natura precaria e temporanea e revocabile in qualunque momento dall'Ente.
- Risulta evidente che le clausole di cui sopra erano volte a mantenere intergo il patrimonio con la preclusione nei confronti dei quotisti di adire all'istituto della legittimazione ai sensi dell'art. 9 della L. 1766/1927;

### Considerato che:

- Ad oggi, fatte salve le determinazioni dell'Ente per le quali in ogni momento può disporre delle aree *de quo*, le clausole del disciplinare sono state disattese comportando *ipso facto* la decadenza delle concessioni delle "Pantane";

- In attesa di una programmazione della tenuta quanto mai necessaria per la presenza addirittura di non utenti, l'Ente intende favorire un'economia locale nel rispetto assoluto della normativa vigente in materia di usi civici;
- Con delibere C.U. n. 19, 20 e 21 del 16/11/2015 furono concessi appezzamenti di terreno a operatori economici di Vejano mediante la sottoscrizione di apposita convenzione di concessione precaria e temporanea stipulate all'uopo.

**Preso atto che:**

- In data 27/06/2017, con nota assunta al protocollo al n. 351, il Sig. Capeccia Giovanni, utente universitario, e allevatore a titolo principale, richiedeva ufficialmente di mettere a coltura agraria e pascolo dei terreni delle Pantane regolarizzando così la propria posizione, infatti, come ammesso dallo stesso, già lavorati in anni precedenti e ricevuti in una sorta di sub concessione da soggetti qualificatesi concessionari ma non rispondenti agli originari quotisti e non autorizzati in fasi successive alla titolarità della concessione stessa;
- L'Ente intende eliminare questa sorta di prese di posizione di soggetti che si surrogano all'Ente in modo arbitrario e illegittimo;

**Ritenuto che:**

- L'Ente ha inteso riqualificare il quadro giuridico della tenuta dando priorità agli utenti facenti istanza di concessione per colture agrarie che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  1. Coltivatori diretti a titolo principale;
  2. Essere utente universitario (requisito indispensabile).
- L'Ente, in concerto con gli agricoltori, individuava il terreno da dare in concessione, tra l'altro già detenuto, rispondente alla planimetria allegata alla presente deliberazione che ne fa parte integrante e sostanziale;
- Per effetto di tale concessione **precaria e temporanea dell'area**, gli usi collettivi non risultano pregiudicati giacché esercitabili per il periodo della presente concessione in zone limitrofe e disponibili.
- Il procedimento non necessita dell'evidenza pubblica giacché lo stesso è rivolto a tutti gli agricoltori a titolo principale di Vejano con qualifica di utente che hanno fatto istanza senza preclusioni per altri agricoltori che facessero richiesta analoga;

**Ritenuto quindi:**

- Procedere alla concessione del terreno per anni uno con scadenza fissata al 30/06/2018 dell'area meglio evidenziata ed individuata nella planimetria allegata al presente atto, al Sig. Capeccia Giovanni c.f. CPCGNN59L29L713T titolare dei requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2);
- Applicare alla anzidetta concessione il medesimo canone applicato per le richiamate concessioni di cui alle delibere C.U. n. 19, 20 e 21 del 16/11/2015 pari ad euro 120,00/Ha da pagarsi il 50% alla firma della concessione e 50% entro il 7° mese della concessione.
- Che la deliberazione terrà luogo di contratto ai sensi dell'art. 88 della legge 23/05/2004, n° 827, ancorché tale normativa sia prevista per il verbale di aggiudicazione che comunque non trova luogo nel presente procedimento amministrativo;

**Vista** la sentenza della Corte di Cassazione n. 2806/95;

**Vista** la decisione della Corte Costituzionale n. 318/02;

**Viste** le determinazioni del Commissario Prefettizio n.

- N. 14 del 13/08/1932;
- N. 23 del 07/10/1932;
- N. 17 del 23/11/1933;
- N. 07 del 15/06/1935;

**Visti** i pareri richiesti di legittimità e di regolarità contabile allegati al presente atto ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** di approvare lo schema di convenzione che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n 06, votanti n 06, favorevoli n 06

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di concedere il terreno in località Pantane meglio evidenziata nella planimetria allegata (All. 3), per anni uno alle condizioni e secondo le modalità riportate nell'atto di concessione;
2. Di approvare lo schema di concessione con il Sig. Capeccia Giovanni che si allega e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di autorizzare il Presidente Donati Francesco alla firma della concessione;
4. Con la firma dello schema di contratto allegato alla presente deliberazione (all.1) l'atto fungerà da contratto di concessione a tutti gli effetti. Inoltre, oltre alle norme civilistiche alla concessione sarà applicata la giurisprudenza allegata (All. 2) per i fatti specifici non contemplati dalla concessione stessa;
5. Di applicare alla anzidetta concessione il canone pari ad euro 120,00/Ha da pagarsi il 50% alla firma della concessione e 50% entro il 7° mese della concessione.
6. Di accertare l'entrata derivante pari ad euro 445,20 come segue:
  - quanto ad euro 222,60 sul capitolo 309 (P.Fin. E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) anno 2017
  - quanto ad euro 222,60 sul capitolo 309 (P.Fin. E.3.01.03.01.000 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento) anno 2018
7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Donati Francesco

**IL SEGRETARIO**  
Dott. Luigi Artebani

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 19/09/2017, al num. 61 per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).



# **UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO**

Provincia di Viterbo

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO**

**Oggetto: CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI ANNI 1 PER USO AGRICOLO AD UTENTE SVOLGENTE ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE LOC. PANTANE SIG. CAPECCIA GIOVANNI**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

li 05/07/2017

Il Segretario

Dott. Luigi Artebani



# **UNIVERSITA' AGRARIA DI VEJANO**

Provincia di Viterbo

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO**

**Oggetto: CONCESSIONE PRECARIA E TEMPORANEA DI ANNI 1 PER USO AGRICOLO AD UTENTE SVOLGENTE ATTIVITA' AGRICOLA A TITOLO PRINCIPALE LOC. PANTANE SIG. CAPECCIA GIOVANNI**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

li 05/07/2017

Il Responsabile Finanziario  
Rag. Marcello Pierlorenzi

---